



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 gennaio 2019  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0437(NLE)**

---

---

**5065/19  
ADD 1**

**CORDROGUE 1  
SAN 1  
RELEX 3**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 gennaio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 862 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantaduesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 862 final ANNEX.

---

All.: COM(2018) 862 final ANNEX



Bruxelles, 7.1.2019  
COM(2018) 862 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantaduesima  
sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze ai sensi della  
Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e  
della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971**

## ALLEGATO

Posizione che gli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti dovranno adottare, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione, nel corso della sessantaduesima sessione della commissione Stupefacenti dal 18 al 22 marzo 2018, per quanto riguarda le modifiche dell'ambito di controllo delle sostanze:

- (1) la sostanza ADB-FUBINACA deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (2) la sostanza FUB-AMB deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (3) la sostanza ADB-CHMINACA deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (4) la sostanza CUMYL-4CN-BINACA deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (5) la sostanza ciclopropilfentanil deve essere inclusa nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;
- (6) la sostanza metossiacetilfentanil deve essere inclusa nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;
- (7) la sostanza *orto*-fluorofentanil deve essere inclusa nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;
- (8) la sostanza *p*-fluoro-butirilfentanil deve essere inclusa nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;
- (9) la sostanza *p*-metossi-butirilfentanil deve essere inclusa nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;
- (10) la sostanza *N*-etilnorpentilone deve essere inserita nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.